

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3212/87 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1987

**che adatta il tasso del prelievo eccezionale di cui all'articolo 66 bis dello statuto
dei funzionari delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 66 bis di detto statuto, nonché l'articolo 20, terzo comma e l'articolo 63 bis di detto regime,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

preso atto della relazione del conciliatore nominato a norma del punto III.1 di detta decisione;

considerando che, con l'introduzione dell'articolo 66 bis dello statuto, il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti⁽⁴⁾, ha instaurato un prelievo eccezionale sulle retribuzioni nette versate dalle

Comunità, a causa delle difficoltà particolari della situazione economica e sociale;

considerando che nel 1981 il prelievo eccezionale è stato valutato in base ai dati economici citati nel preambolo del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81;

considerando che i dati economici in questione riflettono un miglioramento della situazione economica e sociale che giustifica la riduzione del tasso del prelievo eccezionale;

considerando quindi che ai sensi dell'articolo 66 bis, paragrafo 2, lettera b) dello statuto è opportuno adeguare il tasso del prelievo eccezionale a decorrere dal sesto anno di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 66 bis, paragrafo 2, lettera b) dello statuto è sostituito dal testo seguente:

«b) Nell'ultimo quinquennio i tassi successivi del prelievo applicabili alla base di cui al paragrafo 3 sono i seguenti:

- 12,70 % dell'importo compreso nella sua base per il sesto anno,
- 7,62 % di tale importo nei quattro anni seguenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 286 del 9. 10. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 160.

⁽⁴⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN
